

EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.A.

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI ACQUISTO DI CREDITI DI IMPRESA (Factoring)

Bologna, 1 gennaio 2011

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

denominazione: **EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA** (abbreviabile in **EMIL-RO FACTOR SPA**)

Sede Legale: Strada Maggiore, 29 - 40125 BOLOGNA

Codice Fiscale: 02231420361 Partita IVA: 04297210371

tel. 051 6482111 – 051 267271

fax 051 6182199 – 051 267557

sito internet www.emilro.it

Posta elettronica: emilro@emilro.it

Elenco Generale Intermediari finanziari: 28.310

Elenco Speciale Intermediari Finanziari: art. 107 D. Lgs. 385/9: ABI 19432-4

REA 0366365 Reg. Imprese e Cod. Fisc. 02231420361 – P. Iva 04297210371

Cap. Soc. € **36.393.940** i. v. Riserve da bilancio anno **2009**: € **13.422.274**

*offerta fuori sede, dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**
(es. dipendente, commerciale, promotore finanziario, agente in attività finanziaria)*

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Società cooperativa con sede legale e amministrativa in Modena, via San Carlo n. 8/20 - Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01153230360 - Iscrizione all'Albo delle Banche 4932 - Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333 - Sito internet: www.bper.it

CHE COS'E' IL FACTORING:

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Factoring pro solvendo

Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

Factoring pro soluto

Operazione di factoring con rischio della società di factoring del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare alla scadenza tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

Maturity Factoring

Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva.

La società di factoring può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti.

Il maturity factoring può essere pro soluto o pro solvendo.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere - in caso di pro soluto - dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

In caso di pro solvendo, se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

<u>Operazioni in Euro</u> <u>Tasso massimo applicabile</u>	Tasso fisso:	5,073% in caso di addebito posticipato con capitalizzazione mensile (pari ad un tasso equivalente annuo del 5,192%).
		5,073% in caso di addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto.
	Tasso indicizzato:	Media Euribor 1 mese, rilevabile da "Il Sole 24 Ore", aumentata di uno spread del 4,0% con addebito posticipato e capitalizzazione mensile. Ove prevista l'applicazione di un tasso floor, (<i>ad oggi pari al 1,75%</i>) lo spread massimo applicato è del 3,00%. Sulla base del parametro indicato il tasso nominale annuo risulta pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 4,769% (tasso equivalente annuo 4,874%); • Ovvero 4,75% (tasso equivalente annuo 4,855%) in caso di applicazione del tasso Floor.
		Media Euribor 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore", aumentata di uno spread del 4,0% con addebito posticipato e capitalizzazione mensile. Ove prevista l'applicazione di un tasso floor, (<i>ad oggi pari al 1,75%</i>) lo spread massimo applicato è del 3,00%. Sulla base del parametro indicato il tasso nominale annuo risulta pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 5,012% (tasso equivalente annuo 5,128%); • Ovvero 4,75% (tasso equivalente annuo 4,855%) in caso di applicazione del tasso Floor.
		PRIME RATE ("Tasso di rifinanziamento Marginale" della Banca Centrale Europea maggiorato di 2,75%) aumentato di uno spread del 0,50% con addebito posticipato e capitalizzazione mensile. Attualmente sulla base del parametro indicato il tasso nominale annuo risulta pari al 5,000% (tasso equivalente annuo del 5,116%).
Tasso di mora		media Euribor 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore" con un tasso floor come sotto indicato, aumentata di uno spread del 7,00% con addebito posticipato e capitalizzazione mensile. Attualmente

		sulla base del parametro indicato il tasso nominale annuo risulta pari al 8,312%
--	--	--

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico (e sul sito internet www.emilro.it) della società di factoring.

Operazioni in Valuta Estera Tasso massimo applicabile	Tasso fisso:	5,073% in caso di addebito posticipato con capitalizzazione mensile (pari ad un tasso equivalente annuo del 5,192%).
		5,073% in caso di addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto.
	Tasso indicizzato:	Libor 1 mese, rilevato per la valuta di competenza il 1° giorno del mese da "Il Sole 24 Ore", aumentato di uno spread del 3,75 % con addebito posticipato e capitalizzazione mensile.

ALTRE CONDIZIONI PRATICATE – CONDIZIONI MASSIME

	VOCI	Costi Applicati per ogni cessione	Costi Applicati Mensilmente
Commissioni di gestione	Commissioni di factoring pro solvendo	2% flat	1% mensile
	Commissioni con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti (pro soluto)	3,75 % flat	1,50% mensile
	Commissioni di plusfactoring su crediti scaduti <ul style="list-style-type: none"> • Pro solvendo • Pro soluto 	1% flat 1% flat	0,50% 3,00 %
	Commissioni di plusfactoring su crediti scaduti / in essere <ul style="list-style-type: none"> • Pro solvendo • Pro soluto 	1% flat 1% flat	0,50% 3,00 %
	Commissioni per il rilascio di Fideiussioni	2,00% per anno o frazione d'anno	

Altre condizioni e spese

	Istruttoria pratica cedente (una tantum)	€ 550,00
	Rinnovo pratica cedente (annuale)	€ 350,00
	Istruttoria pratica debitore (annuale)	€ 130,00 per debitore
	Spese di tenuta conto	€ 155,00 per trimestre
	Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Addebito spesa sostenuta
	Spese "handling", per presentazione	€ 13,00
	Spese "handling", per ogni distinta	€ 13,00
	Spese "handling", per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (fatture)	€ 13,00
	Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (Riba, RID)	€ 10,00 per ogni RID e/o RIBA oltre € 10,00 per presentazione/ distinta
	Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo	€ 15,00 per ogni effetto oltre € 15,00 per presentazione/ distinta
	Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 25,00
	Spese per proroghe di scadenza effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso	€ 25,00
	Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 25,00
	Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	€ 25,00
	Spese per bonifico	€ 25,00
	Spese per invio documentazione alla clientela	€ 25,00
	Spese fax (per pagina)	€ 25,00
	Canone Home Factoring annuale	€ 200,00
	Spese per riproduzione e duplicati di documenti	€ 25,00

	contabili	
	Spese per certificazione a Società di revisione od a terzi	€ 150,00
	Concorso spese legali denuncia insolvenza	€ 100,00 per singola denuncia

Valute applicate alle erogazioni	Assegni Bonifici	10 giorni lavorativi
Valute applicate su incassi	Assegni	10 giorni lavorativi
	Assegni circolari	10 giorni lavorativi
	Bonifici	10 giorni lavorativi
	Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	12 giorni fissi se su piazza 20 giorni fissi se fuori piazza

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario - TUB), la Società di factoring, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni

Reclami

Il cliente può inviare direttamente all'Ufficio Reclami di Emilia Romagna Factor S.p.A., mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Reclami Strada Maggiore, 29, 40125 Bologna (Bo), o per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: emilro@emilro.it. Emilia Romagna Factor S.p.A. è tenuta a dare risposta al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte di Emilia Romagna Factor S.p.A. può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). - sede competente "Segreteria tecnica del Collegio di Milano" - Via Cordusio, 5 - 20123 Milano - Telefono: 02 724241 - <http://www.arbitrobancariofinanziario.it/>

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal cliente. Il ricorso può essere presentato, per conto del cliente, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, inviato direttamente all' ABF, secondo le modalità indicate sulla modulistica, o a qualunque Filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo senza indugio.

Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Il cliente che abbia proposto un ricorso ai sensi della presente disciplina deve darne tempestiva comunicazione, inviando all'intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata;

Tale iniziativa non preclude né inibisce la possibilità del cliente di avvalersi delle altre forme di tutela previste dal contratto (recesso o risoluzione del contratto) né di investire della controversia l'autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale."

N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI

Le operazioni sono regolate dalle **clausole contrattuali** che vengono riportate integralmente nelle **"Condizioni Generali per le future operazioni di factoring"** allegate al presente Foglio Informativo quale parte integrante e sostanziale.

Si evidenzia in particolare:

- Alle forme contrattuali descritte sono applicabili le norme contenute nelle Sezione I (Disciplina della Cessione), Sezione II (Obblighi del Fornitore), Sezione III (Prestazioni del Factor) e Sezione V (Disposizioni Generali), mentre la Sezione IV (Disciplina dell'assunzione del rischio da parte del Factor del mancato pagamento del debitore) è applicabile esclusivamente alla tipologia di operazione di factoring pro soluto sopra descritta.
- **Modifica unilaterale delle condizioni economiche.** La facoltà della ns. Società di modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto è prevista da apposita clausola contrattuale espressamente approvata dal cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole. Il cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza spese di chiusura, anche se il contratto avesse durata determinata, ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, qualora tale diritto di recesso venga esercitato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le predette prescrizioni di legge sono inefficaci, se sfavorevoli al cliente.

Legenda esplicativa delle principali nozioni contrattuali

Factor : oltre alla ns. Società indica il Factor estero o la Società corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;

Fornitore/Cedente : l'impresa Cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring

Debitore: la persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti;

Credito: i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi la somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e servizi od a titolo diverso;

Cessione: il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri come sopra definiti;

Notifica: comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito, tramite la quale il debitore è impegnato ad effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del Factor;

Corrispettivo della cessione: valore nominale dei crediti ceduti al netto di eventuali sconti od abbuoni

Pagamento del corrispettivo : pagamento operato dal Factor al Fornitore/Cedente del corrispettivo della cessione dovuto al momento dell'effettivo incasso o alla scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio di solvenza del debitore, alla data convenzionalmente pattuita con il Factor.

Pagamento anticipato del corrispettivo : pagamento operato dal Factor al Fornitore/Cedente in tutto od in parte del corrispettivo dei crediti ceduti, effettuato prima dei termini previsti per il pagamento, di cui sopra, a discrezione del Factor.

Assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento: assunzione da parte del Factor del rischio di solvenza del debitore ceduto, previa determinazione del relativo plafond.

Plafond pro soluto: limite massimo dell'importo dei crediti per i quali il Factor è disposto a garantire la solvenza del debitore.

Compensazione volontaria : diritto del Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore/Cedente, ancorché non ancora liquidi od esigibili;

Compensi del Factor: commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore/Cedente ed il Factor per le prestazioni rese dal Factor nello svolgimento del contratto di factoring

Interessi : corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore/Cedente al Factor in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti.

Tasso di mora : tasso di calcolo degli interessi dovuti al Factor in caso di ritardato pagamento di una somma di denaro da parte del Fornitore/Cedente.

Valuta : data di addebito o di accredito presa a riferimento per il calcolo degli interessi.

Commissione di plusfactoring: commissioni calcolate su crediti in essere o scaduti

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Foro competente: autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile

N.B.: Le condizioni indicate nel presente **FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso**

CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING

DEFINIZIONI

Factor indica la EMIL-RO FACTOR S.p.A. Bologna, società iscritta all'albo delle imprese esercenti l'attività di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa, di cui all'art. 2 legge 21 febbraio 1991 n. 52 ed al provvedimento della Banca d'Italia del 16 giugno 1992;

Fornitore indica il cliente del Factor, controparte del contratto di factoring;

Debitore indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;

Credito indica:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;

b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

Cessione indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e ss. CC. nel caso dei crediti sub b);

Corrispettivo della cessione indica il valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme di cui all'art. 4;

Compensi indica quanto dovuto dal Fornitore al Factor per le prestazioni di cui agli artt. 1, 8, 9 e 10;

Plafond indica l'importo massimo entro il quale il Factor è disposto ad assumere il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore ceduto.

Art. 1 - Oggetto - Con la presente vengono disciplinate le future cessioni al Factor dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei Debitori ceduti, nonché l'esecuzione da parte del Factor di una o più delle seguenti prestazioni:

a) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;

b) i solleciti di pagamento e l'incasso dei crediti ceduti al Factor;

c) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei Debitori.

Inoltre, a richiesta del Fornitore, il Factor potrà effettuare l'eventuale valutazione di potenziali Debitori italiani ed esteri, o fornire altre prestazioni di carattere amministrativo o legale, quali il recupero, anche giudiziale, di crediti impagati. Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati nell'allegata lettera condizioni che forma parte integrante della presente.

Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE

Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito - Il Fornitore proporrà al Factor la cessione di tutti i propri crediti presenti e futuri che vanta e/o vanterà, nei confronti di ogni Debitore specificamente accettato dal Factor (cessione in massa). Il Fornitore potrà, altresì, concordare specificamente di cedere al Factor, di volta in volta, singoli crediti. L'accettazione da parte del Factor delle cessioni dei crediti ha luogo mediante comunicazione trasmessa al Fornitore ovvero mediante il pagamento anticipato, in tutto od in parte, del corrispettivo. Salvo diversi accordi, ogni cessione di crediti in massa e/o singoli dovrà essere comunicata al Debitore a spese del Fornitore, nelle forme indicate dal Factor. Per le cessioni di crediti in massa il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia della fattura relativa al credito ceduto, con dichiarazione di conformità all'originale inviato al Debitore. Le singole cessioni di credito dovranno essere sempre corredate da copie delle relative fatture con dichiarazione di conformità all'originale inviato al Debitore. Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione, con dichiarazione scritta di conformità all'originale e di completezza della documentazione trasmessa. Tutte le fatture di cui ai crediti ceduti dovranno recare la seguente clausola: "*Il pagamento dell'importo di cui alla presente fattura, per essere valido e liberatorio, deve essere effettuato esclusivamente a favore della EMIL-RO FACTOR S.p.A. Bologna, cessionaria del relativo credito, alla quale dovrà anche essere data immediata notizia di eventuali reclami sulla fornitura*" (o altra clausola che fosse comunicata dal Factor), salvo diversi accordi scritti con il Factor. I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori, ad eccezione di eventuali interessi moratori, fatte salve diverse disposizioni di legge. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti, norme che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare. Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.

Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti - Il Fornitore garantisce, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:

a) che i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri, saranno certi, liquidi dalla data di fatturazione ed esigibili a scadenza;

b) che i crediti futuri ceduti sorgeranno da contratti già stipulati al momento della cessione o che saranno stipulati entro ventiquattro mesi dalla cessione;

c) che l'importo dei crediti ceduti è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti e di servizi effettivamente resi;

d) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente a tutto quanto previsto nei contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;

e) che è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;

f) che, all'atto della cessione, sia dei crediti in massa presenti e futuri che di singoli crediti, i Debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pegno, privilegi, né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;

g) che, all'atto della cessione, sia dei crediti in massa presenti e futuri che di singoli crediti, i Debitori non sono in stato di liquidazione né hanno subito pignoramenti e/o sequestri ancora in essere né sono sottoposti a procedura dovuta ad insolvenza né istanza per tale procedura è pendente;

h) la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all'art. 10 della presente.

Art. 4 - Corrispettivo delle cessioni di credito - Il Factor dovrà al Fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, se futuri, venuti ad esistenza e fatturati, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro

il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento. Tale corrispettivo sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito e comunque nel termine di cui all'art. 15 nel caso di assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi, in tutto od in parte, la corresponsione.

Sezione II- OBBLIGHI DEL FORNITORE

Art. 5 - Informazione - Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e, possibilmente, quello previsto negli esercizi successivi, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di Factoring occasionali e/o continuativi. In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di Factoring. Quanto precede per mettere il Factor in grado anche di concordare con il Fornitore i Debitori che saranno ceduti.

Art. 6 - Rapporti con i Debitori - Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura, relativamente ai Debitori ceduti, siano regolati dalla legge italiana, salvo che il Factor consenta che sia applicabile una legge diversa, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor. Il Fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai Debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi, salvo diverse specifiche intese scritte. Al verificarsi di pagamenti dei Debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il Factor, presso i Debitori, per consentire l'incasso da parte del Factor, salvo sempre il diritto del Factor di richiedere al Debitore di pagare una seconda volta al Factor. Il Fornitore non potrà modificare, con i Debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i Debitori, senza il consenso scritto del Factor. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei Debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.

Art. 7 - Collaborazione - Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei Debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i Debitori offerti in cessione e le eventuali controversie allo stato esistenti. A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di Factoring, nonché sottoscrivere ogni documento, nella forma indicata dal Factor, che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistano, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.

Sezione III - PRESTAZIONI DEL FACTOR

Art. 8 - Registrazione ed incasso dei crediti ceduti - Il Factor provvederà all'incasso dei crediti ceduti ed effettuerà solleciti ai Debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti, con le procedure d'uso che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare. Il Factor provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore delle attività di gestione.

Art. 9 - Pagamento anticipato del corrispettivo - Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi, nella misura determinata in separati accordi, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita. Salvo quanto previsto al successivo art. 10, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali sino alla data della restituzione e spese. Il Factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del II comma dell'art. 1267 del Codice Civile, in quanto applicabile. Ad avvenuto pagamento da parte del Fornitore di tutto quanto dovuto, il Fornitore potrà disporre del relativo credito, di cui il Factor restituirà i documenti, salvo che il Fornitore chieda al Factor di esperire, a spese di esso Fornitore, le azioni necessarie al recupero del credito. Fino a tale momento il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il pagamento di tutto quanto dovutogli e potrà intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna. In particolare, in caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor potrà stipulare transazioni con il Debitore. Ogni spesa sostenuta dal Factor sarà a carico del Fornitore. Il Factor avrà altresì la facoltà di recedere, anche parzialmente, dalle cessioni dei crediti, dandone comunicazione al Fornitore qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3 o altrimenti date, o qualora si possa ragionevolmente presumere che il Debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni; una volta presosi atto senza eccezioni da parte del Fornitore del recesso e restituito al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo oltre gli interessi convenzionali sino alla data di restituzione e spese, il Fornitore potrà disporre del relativo credito, di cui il Factor restituirà i documenti; fino a tale momento il Factor avrà le facoltà tutte di cui al precedente comma.

Art. 10 - Rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del Factor - Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore, potrà rinunciare, in tutto od in parte, alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, e ciò assumendo il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore, nel quadro delle disposizioni e modalità operative contenute nella sezione "Disciplina dell'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento".

Sezione IV DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL FACTOR DEL RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO

Art. 11 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento - Il Fornitore che intenda richiedere al Factor di assumere, in tutto od in parte, il rischio di mancato pagamento di un determinato Debitore, dovrà sottoporrgli una richiesta con le modalità indicate dal Factor. Il Factor comunicherà al Fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del singolo credito dallo stesso Factor accettato con assunzione del rischio di mancato pagamento o del Plafond accordato e le ulteriori condizioni. Nei limiti dell'importo così accettato del singolo credito o del Plafond accordato il Factor assumerà il rischio di mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale, salvo quanto previsto al successivo art.14, restando espressamente esclusi:

- quant'altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorché non

autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;

- i crediti privi dei requisiti di cui al successivo art. 12.

Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione del rischio di mancato pagamento quei casi in cui l'insolvenza del Debitore sia dovuta al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive. L'assunzione del rischio di mancato pagamento tramite la concessione di un Plafond in relazione a ciascun Debitore comporterà l'obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del Plafond concesso. I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del Plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento, salvo quanto previsto al successivo art. 12 in merito alla rotatività del Plafond.

Art. 12 - Caratteristiche del Plafond - La validità del Plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che rispondano ai seguenti requisiti:

- le forniture e/o le prestazioni di servizi e le relative fatture siano rispettivamente eseguite ed emesse in data pari o successiva alla data di decorrenza del Plafond;

- i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di

assunzione del rischio di mancato pagamento;

- le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione

del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o

autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.

Il Plafond sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicché, qualora lo stesso risulti esaurito, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a crediti ceduti, in essere ed inclusi nel Plafond renderà disponibile per pari importo il Plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non inclusi nel Plafond vi entreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della relativa fattura a partire dalla più vecchia.

Art. 13 - Revoca e riduzione del Plafond - È facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, il Plafond concesso dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. La revoca di Plafond fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond. La revoca di Plafond non esaurito non impedirà, peraltro, l'accoglimento nel Plafond medesimo, di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo residuo alla data di efficacia del provvedimento, sempreché tali crediti abbiano i requisiti specificati al precedente art. 12 e le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per entrare nel Plafond, si considereranno accolti con la garanzia di solvenza da parte del Fornitore. In caso di revoca di Plafond, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli comunicati al Factor sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti entrati nel Plafond alla data della revoca. In difetto, il Plafond di credito si intenderà come mai accordato ed i crediti saranno considerati come accolti con la garanzia di solvenza da parte del Fornitore. In caso di revoca di Plafond tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore ed alle eventuali note di debito emesse dal Debitore, verranno imputati prioritariamente ai crediti per i quali (o per la parte dei quali) il Factor abbia assunto il rischio del mancato pagamento, e ciò ai soli fini dei rapporti tra Fornitore e Factor. In caso di riduzione di Plafond esaurito, la sua rotatività, nei nuovi limiti stabiliti, è regolata come indicato al precedente art. 12 ultimo comma, subordinatamente al pagamento, per un ammontare complessivo superiore a quello della riduzione, di crediti di cui il Factor ha assunto il rischio di mancato pagamento.

Art. 14 - Condizioni dell'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento - L'assunzione del rischio di mancato pagamento, sia in caso di singolo credito che in caso di Plafond, è condizionata a che:

- a) il Fornitore non si renda inadempiente agli obblighi posti a suo carico con la presente;
- b) sussistano le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3 (Sez. Disciplina della cessione);
- c) il Debitore non adduca a motivo del mancato pagamento:

. inadempienze contrattuali del Fornitore;

. contestazioni sulle forniture;

. compensazioni con crediti vantanti nei confronti del Fornitore.

d) ricorrano le condizioni tutte pattuite con il Fornitore (ad esempio: scadenza del pagamento non oltre un certo periodo dalla data delle fatture, modalità di pagamento ecc.) e l'accettazione della cessione dei crediti da parte del Debitore ceduto pervenga al Factor entro il termine di scadenza del pagamento delle singole fatture. In particolare in caso di Plafond, qualora non sussistano le garanzie di cui all'art. 3 (Sez. Disciplina della cessione) e/o le condizioni di cui al precedente punto d) e/o il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento quanto previsto al precedente punto c), i relativi crediti si considereranno come mai entrati nel

Plafond, mentre in ogni altro caso il Plafond si riterrà come mai concesso; in ogni caso il Fornitore è obbligato, su richiesta del Factor, a restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali sino alla data della restituzione e spese.

Art. 15 - Pagamento del corrispettivo - Il corrispettivo dei crediti ceduti, come definito al precedente art. 4, sarà dal Factor dovuto al Fornitore nei limiti delle condizioni pattuite e/o del Plafond concesso sul Debitore decorsi 210 (duecentodieci) giorni dalla scadenza dei crediti ceduti, nell'ipotesi di mancato pagamento da parte del Debitore prima del decorso del suddetto termine. Nel calcolo dei 210 gg. di cui sopra non sarà compreso il periodo di durata di una eventuale procedura di Amministrazione Controllata del Debitore. Il Factor potrà anticipare, in tutto od in parte, il versamento del corrispettivo pattuito, come previsto nella Sezione "Prestazioni del Factor". Ogni versamento anticipato del corrispettivo deve intendersi riferito in primo luogo alla parte del credito singolo o dei crediti entrati nel Plafond per la quale il Factor abbia assunto il rischio di mancato pagamento.

Art. 16 - Contabilizzazione - Tutte le partite che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di Factoring saranno annotate dal Factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti. Con riferimento a quanto previsto all'art. 4, all'atto dell'accettazione della cessione da parte del Factor, l'ammontare del corrispettivo verrà annotato a credito del Fornitore in apposito conto di evidenza denominato "conto cessioni". Ad avvenuto incasso dei crediti ceduti oppure, in caso di cessione con assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento, nei limiti ed entro il termine indicati nell'art. 15, gli importi dovuti dal Factor al Fornitore verranno registrati a credito sul conto denominato "conto liquidazioni". Su detto conto verranno altresì registrati gli eventuali pagamenti anticipati di quote di corrispettivi e - fermo restando la facoltà del Factor di richiederne l'immediato pagamento - gli interessi su detti eventuali pagamenti anticipati così come qualsiasi somma dovuta dal Fornitore al Factor. Il Factor invierà periodicamente al Fornitore i relativi estratti conto che si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione; questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor invii al Fornitore. Le scritture contabili del Factor, non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.

Art. 17 - Compensazione volontaria - Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantanti nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi dovuti al Factor, nonché i crediti verso il Fornitore non ancora scaduti ceduti al Factor da terzi, o i crediti comunque garantiti dal Factor a favore di terzi, d'ordine del Fornitore.

Art. 18 - Diritto di incassare ed agire - Il Factor ha il diritto di girare per l'incasso le rimesse del Debitore a nome del Fornitore e di promuovere ogni azione per la riscossione del credito anche a nome del Fornitore, nonché di far valere tutte le ragioni di garanzia sulla merce, di fermo delle merci in transito ed in genere i diritti del venditore non pagato sulla merce.

Art. 19 - Norme in materia di trasparenza del rapporto - Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del Decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) e successive modifiche e integrazioni, il Factor, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali), dandone comunicazione scritta al Fornitore nei modi previsti dalla legge e con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Fornitore non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle stesse modifiche. Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, le parti procederanno, alla liquidazione del rapporto con l'applicazione delle precedenti condizioni. Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del TUB verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge, al domicilio del Fornitore mediante invio, fra l'altro, di apposito prospetto riepilogativo - Documento di Sintesi - delle condizioni effettivamente praticate con l'evidenza, in caso di variazioni rispetto al precedente Documento di Sintesi, delle condizioni modificate. Le comunicazioni concernenti la modifica delle condizioni contrattuali ed ogni altra comunicazione prescritta ai fini dell'adempimento agli obblighi di trasparenza (artt. 118 e 119 TUB) si intenderanno validamente operate anche mediante invio di lettera semplice o messaggi di posta elettronica agli indirizzi definiti dal Fornitore.

Art. 20 - Durata - Recesso - Il contratto di Factoring ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Art. 21 - Risoluzione - Il contratto di Factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 del CC., dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata o telefax, in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 9 della presente. Costituiscono altresì condizioni risolutive del contratto di Factoring la messa in liquidazione volontaria o giudiziale, la dichiarazione di fallimento o comunque l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Fornitore ivi compresa l'Amministrazione Controllata.

Art. 22 - Effetti dello scioglimento e chiusura definitiva del conto - Il Fornitore dovrà restituire al Factor i corrispettivi anticipati ricevuti sui crediti ceduti e corrispondere gli interessi convenzionali sino alla data del pagamento e quant'altro dovuto. Per quanto concerne il computo degli interessi, il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita, fermo restando che per tali interessi non è più consentita la capitalizzazione periodica. Per chiusura definitiva del conto deve intendersi la prima chiusura periodica infrannuale successiva al verificarsi di una delle cause di scioglimento contrattualmente previste. Ad avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto il Fornitore potrà disporre dei crediti di cui il Factor restituirà i documenti. Fino a tale momento il Factor avrà le facoltà di cui al penultimo comma dell'art. 9.

Art. 23 - Registrazione - Le spese per l'eventuale registrazione della presente, delle successive cessioni di credito e di ogni atto comunque conseguente saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 24 - Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e Foro convenzionale - In caso di controversia il cedente potrà inviare all'Ufficio Reclami della Vostra Società (con sede legale in Bologna in Strada Maggiore n°29) tramite raccomandata A.R. le proprie lagnanze, cui la Vostra Società è tenuta a dare risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione. Qualora la Vostra Società non accolga in tutto o in parte il reclamo, o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l'Autorità Giudiziaria, potrà ricorrere all'apposito Organo costituito presso Banca d'Italia per la soluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'art. 128 bis del T.U.B. (Arbitro Bancario Finanziario). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario il cedente può fare riferimento all'apposita guida messaggi a disposizione in sede di informativa precontrattuale. Fermo restando la facoltà del cedente di ricorrere alla giurisdizione ordinaria; in tal caso il foro competente sarà esclusivamente quello di Bologna.

Art. 25 - Elezione di domicilio - A tutti gli effetti della presente eleggiamo domicilio, anche per i ns. successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo sotto indicato o, in mancanza, nella casa comunale del Comune dove è stato eletto il domicilio.

Art. 26 - Informativa e consenso - Ai sensi del Dlg 30.06.2003, il Fornitore dichiara di essere informato che i dati comunicati al Factor concernenti il rapporto di factoring, ivi compresi quelli relativi ai Debitori ceduti, saranno dal Factor registrati e utilizzati, unitamente agli altri dati ed informazioni, autonomamente acquisiti, al fine degli adempimenti di legge e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali nell'ambito generale delle attività funzionali e strumentali all'attività di factoring, in particolare con riferimento alle valutazioni di merito creditizio e alle attività di marketing, nonché agli eventuali rapporti in cui il Fornitore dovesse trovarsi quale debitore ceduto e/o garante nei confronti del Factor. I dati e le informazioni di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, in particolare autorità di vigilanza e terzi di cui eventualmente il Factor potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale. Il Fornitore dichiara inoltre di essere informato dei diritti di cui all'art. 7 della normativa riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e, in particolare, del diritto di ottenere conoscenza dell'esistenza dei dati personali, nonché della logica e delle finalità dei relativi trattamenti, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed ottenere la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione della legge.